



Data 12 FEB 2008

Protocollo N° 79513/57.01

Allegati N°

Oggetto

D.Lgs. n. 4/2008, modifica art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006. Registri di carico e scarico rifiuti.

Alle Province del Veneto
Loro SEDIAlla Sezione Regionale dell'Albo Gestori
Ambientali SEDEAlle Associazioni di Categoria
Loro SEDIAl Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00144 ROMA

Si fa riferimento al disposto dell'art. 2, comma 24 *bis*, del D.Lgs. n. 4/2008, che ha modificato il comma 6, dell'art. 190, del D.Lgs. n. 152/2006.

Sono pervenute, a questa Segreteria, da parte degli operatori del settore, numerose richieste relative alle modalità con cui ottemperare all'obbligo di vidimazione e numerazione dei registri, da eseguirsi a cura delle Camere di Commercio, che dovrebbe scattare a partire dal 13 febbraio 2008.

Nel merito della questione, questa Segreteria ritiene che i registri attualmente in uso alle aziende, purché vidimati dagli uffici amministrativi all'epoca competenti, possano continuare ad essere utilizzati fino al loro esaurimento.

Quanto alle imprese che hanno legittimamente in uso i registri con le modalità definite dall'art. 190, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006, come da testo in vigore fino al 12 febbraio 2008, data anche la difficoltà di reperire sul mercato i registri stessi ed in considerazione del fatto che le Camere di Commercio inizieranno le operazioni di vidimazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008, si ritiene che il rispetto dell'obbligo della tenuta di registri correttamente vidimati secondo le nuove disposizioni possa essere preteso solo dopo un congruo termine dalla medesima data di entrata in vigore del detto decreto e comunque non prima di trenta giorni lavorativi.

Per le imprese che, viceversa, devono dotarsi di registro di carico e scarico per attività di gestione rifiuti, successivamente alla data del 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008, vale fin da subito l'obbligo di effettuare la vidimazione secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 24 *bis*.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO REGIONALE
All'Ambiente e Territorio
Ing. Roberto Casarin

Segreteria regionale all'ambiente e territorio
Direzione regionale tutela ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel. 041/2792143 - fax 041/2792445
e-mail: ambiente@regione.veneto.it



Ufficio Ambiente e nuovi servizi alle imprese
 Ufficio di Staff
 Via Banchina Molini, 8 - 30175 MARGHERA
 Tel. 041 786186 (centralino) - Fax 041/786150
 e-mail: ambiente@ve.camcom.it
 Sito Internet: www.ve.camcom.it
 C.F. 80008190276 / P.I. 00625360276

Prot. n. 3019 del 01/02/2008

Spett.le Impresa

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

Con la presente si trasmette una breve nota informativa relativa agli obblighi a carico delle imprese in vigore dal 13 febbraio p.v. in seguito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo richiamato in premessa, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008.

MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale

Il novellato D.lgs. 152/2006 all'articolo 189 "Catasto dei rifiuti", rivede il novero dei soggetti obbligati alla presentazione annuale del Modello unico di dichiarazione (M.U.D.), che ora comprende:

- **chiunque** effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- i **commercianti** e gli **intermediari** di rifiuti senza detenzione
- le **imprese** e gli **enti** che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
- i **Consorzi** istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- le **imprese** e gli **enti** produttori iniziali di rifiuti pericolosi ~~(ovvero la cui attività ha originariamente prodotto o dato origine al rifiuto)~~
- le **imprese** e gli **enti** produttori iniziali di rifiuti non pericolosi ~~(ovvero la cui attività ha originariamente prodotto o dato origine al rifiuto)~~ da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dei fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
- I **soggetti istituzionali** responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati

Nel contempo vengono dichiarati esenti dall'obbligo di presentazione i seguenti soggetti:

- gli **imprenditori agricoli** di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila
- le **imprese** che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,
- le **imprese** e gli **enti** produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di dieci dipendenti

- i **produttori** di rifiuti pericolosi che conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio previa apposita convenzione

La comunicazione, annuale, deve essere presentata con le modalità previste dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 70, presso la Camera di commercio competente per territorio. Il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo non intervengano modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dopo la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

A tal fine si ricorda che, alla data, la modulistica cartacea per la presentazione del MUD non ha subito variazioni rispetto allo scorso anno.

Il software per la compilazione del MUD 2008 (anno di riferimento 2007), come consuetudine, verrà diffuso entro i primi 10 giorni del mese di marzo.

VIDIMAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Il D.Lgs. n. 4/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29/01/2008, ha apportato delle modifiche e correzioni al D.Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia ambientale.

L'articolo 190, comma 6, del D.Lgs. n. 4/2008 introduce una novità per quanto riguarda i registri di carico e scarico rifiuti, prevedendo che gli stessi debbano essere obbligatoriamente numerati e vidimati, ed assegnando tale compito alle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Sino ad ora le Camere di Commercio erano tenute a vidimare solo i formulari e non in forma esclusiva; i formulari, infatti, possono essere vidimati dalle Camere di Commercio e dall'Agenzia delle Entrate.

Ora le Camere di Commercio dovranno pertanto vidimare anche i registri di carico e scarico – siano essi cartacei ovvero tenuti mediante strumenti informatici - ed in forma esclusiva: tale adempimento, a differenza di quello relativo ai formulari, non è posto a carico anche dell'Agenzia delle Entrate che sino ad oggi hanno adempiuto a tale compito.

I diritti di segreteria per la vidimazione dei registri – indipendentemente dal numero delle pagine - ammontano a 30,00 euro, ai sensi della voce 6 della tabella allegata sotto la lettera A al decreto ministeriale 29 agosto 2007 (pubblicata sulla G.U. dell'11 settembre 2007 n. 211). Non sono infine dovute la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, come anche recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 159 del 11.11.2005.

I registri già attivi (il D.Lgs. 152/2006 aveva infatti eliminato l'obbligo di vidimazione) in uso presso le imprese non potranno più essere utilizzati dall'entrata in vigore del correttivo, che coinciderà con mercoledì 13 febbraio 2008, e le imprese dovranno adottarne uno nuovo.

Visto che potrebbe non essere possibile soddisfare a vista le richieste di vidimazione che verranno rivolte nei primi giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa, considerata la presumibile grossa mole di presentazione di detti registri, la scrivente Camera di Commercio di Venezia invita tutti coloro che avessero bisogno di avere quanto prima i registri

regolarmente vidimati, a seguire le seguenti indicazioni, al fine di agevolare il più possibile le relative operazioni per il loro rilascio:

- i registri di carico e scarico possono essere già presentati presso gli sportelli camerali attualmente preposti alla vidimazione e bollatura dei libri sociali, a partire dalla ricezione della presente comunicazione;
- al momento della presentazione, in questa prima fase operativa, è preferibile che i registri riportino già la relativa numerazione;
- sarà possibile ritirare una ricevuta provvisoria della domanda di vidimazione;
- per quanto riguarda i diritti di segreteria camerali, gli stessi dovranno essere pagati tramite il c/c postale n. **13405303 intestato a: CCIAA VENEZIA - causale: vidimazione registri carico/scarico**. È preferibile presentare i registri unitamente all'avvenuto pagamento, allegando l'attestazione del versamento.
- da mercoledì 13 febbraio p.v., a seconda del quantitativo di registri che saranno stati presentati, sarà possibile iniziare il ritiro dei registri, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione. Non si assicura il rilascio a vista dei registri per coloro che li presenteranno a partire dalla data di cui sopra.

Si riportano qui di seguito gli indirizzi delle sedi camerali dove sarà possibile presentare i registri di carico scarico:

Sede Centrale
San Marco, 2032
c/o Ufficio Registro Imprese

Sede di Mestre
Via Forte Marghera, 151
c/o Sportello Bollatura Libri

Sede di San Donà di Piave
Piazza Indipendenza, 26

Sede di Portogruaro
Via F. Baracca, 2

Sede di Chioggia
Via Maestri del Lavoro, 50

Gli orari di apertura degli sportelli sono i seguenti:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 12:30
il lunedì ed il giovedì pomeriggio: dalle ore 14:45 alle ore 16:00

Le aperture pomeridiane del lunedì e del giovedì saranno effettuate in via straordinaria per il primo periodo di presentazione e rilascio dei registri, e fino alla loro completa evasione.

Per ogni ulteriore informazione al riguardo, si prega di contattare:

CCIAA DI VENEZIA Sede di Marghera Ufficio Ambiente e nuovi servizi alle imprese Tel. 041 786151	CCIAA DI VENEZIA Sede di Mestre Ufficio Bollatura Libri Tel. 041 2576611
--	---

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE
Marco Casadei

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PRODOTTI CAMERALI
Vianello Fabio

Il Dirigente Competente
Dr. Roberto Crosta